

Convenzione di Lugano

Ultima modifica: 05.12.2022

PDF creato il: 19.09.2026



COMMENTARIO ONLINE
IL COMMENTARIO GIURIDICO
IN OPEN ACCESS

INDICE

Vorb. zu Art. 32 — 37 CLug	5
Art. 32 CLug	29

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Vorb. zu Art. 32 — 37 CLug

Un commentario di Alexander Kistler

CITAZIONE SUGGERITA

Alexander Kistler, Vorbemerkungen zu Art. 32 - 37 LugÜ, in: Christoph Hurni (Hrsg.), Onlinekommentar zum Lugano Übereinkommen

Breve citazione: OK-Kistler, N XXX zu Vorb. zu Art. 32 - 37 LugÜ.

STRUTTURA

I. Oggetto e concetto di riconoscimento	7
II. Ambito di applicazione e competenza del tribunale di riconoscimento	8
III. I principi del sistema di riconoscimento della Convenzione di Lugano.....	9
A. Libera circolazione delle sentenze	9
B. Principio di fiducia.....	10
C. Tutela efficace degli imputati e prevenzione di sentenze inconciliabili	11
IV. Conseguenze legali del riconoscimento	12
A. Determinazione delle conseguenze giuridiche del riconoscimento	12
1. Teorie generali sulle conseguenze del riconoscimento	12
2. Conseguenze giuridiche del riconoscimento nell'ambito della Convenzione di Lugano	13
a. Estensione della teoria degli effetti.....	13
b. Giurisprudenza del Tribunale federale	14
c. Concetto autonomo di res judicata.....	15
B. Conseguenze legali riconoscibili.....	19
1. Giudizio sostanziale.....	19
2. Effetto formativo	20
3. Effetti di intervento e di proclamazione	21
4. Effetti dei fatti	21
C. Esecuzione processuale degli effetti della sentenza.....	22
Bibliografia	22

I. OGGETTO E CONCETTO DI RICONOSCIMENTO

In virtù del principio di territorialità, le decisioni giudiziarie, in quanto atti di sovranità statale, producono effetti giuridici solo nello Stato in cui sono state pronunciate. Affinché una decisione abbia conseguenze legali in un altro Stato, deve essere riconosciuta. Il riconoscimento è un atto di sovranità con il quale una decisione straniera o alcune conseguenze giuridiche della decisione (in caso di riconoscimento parziale) vengono approvate dall'ordinamento giuridico nazionale. Di conseguenza, il riconoscimento significa che la decisione è accettata come vincolante e non è più messa in discussione. La conseguenza del riconoscimento è che alla decisione straniera vengono riconosciuti determinati effetti giuridici in Svizzera. Se, invece, la decisione non viene riconosciuta, essa non ha conseguenze giuridiche nello stato di riconoscimento.

Il riconoscimento deve essere distinto dalla dichiarazione di esecutività. Con la dichiarazione di esecutività, la sentenza è ammessa all'esecuzione nello Stato di esecuzione (cfr. art. 38 par. 1 della Convenzione di Lugano) e diventa quindi esecutiva. La dichiarazione di esecutività può quindi essere considerata come un vero e proprio procedimento intermedio tra il riconoscimento e l'esecuzione. Vale il principio secondo cui il riconoscimento preventivo è un prerequisito per la dichiarazione di esecutività. Nell'ambito di applicazione della Convenzione, tuttavia, questo principio deve essere relativizzato nella misura in cui devono essere esaminati solo i motivi di rifiuto del riconoscimento ai sensi dell'art. 34 f. della Convenzione di Lugano. Lugano sono da esaminare solo se l'opponente all'esecuzione presenta un ricorso contro la dichiarazione di esecutività già concessa (cfr. art. 43 cpv. 1 Lugano in combinato disposto con l'art. 45 cpv. 1 Lugano). Di conseguenza, una dichiarazione di esecutività non richiede che il riconoscimento sia già stato concesso. Piuttosto, presuppone che la decisione da eseguire soddisfi i requisiti per il riconoscimento e abbia un contenuto esecutivo (ma non necessariamente riconoscibile).

Il diritto internazionale non prevede un obbligo generale di riconoscimento delle sentenze straniere. Tuttavia, tale obbligo è previsto dalle disposizioni degli artt. 32-37 della Convenzione di Lugano. Queste sono le disposizioni fondamentali della Convenzione. Le disposizioni regolano il riconoscimento di una decisione di uno Stato contraente (cosiddetto Stato di origine o Stato

della sentenza) in un altro Stato contraente della Convenzione di Lugano (cosiddetto Stato del riconoscimento). Ciò significa che le decisioni degli Stati contraenti sono valide in tutto il territorio della Convenzione. Le disposizioni della Convenzione sostituiscono il diritto nazionale degli Stati contraenti nel loro ambito di applicazione. Il diritto nazionale può quindi essere invocato solo nella misura in cui la Convenzione stessa vi fa riferimento. Il contenuto normativo degli artt. 32 e seguenti. La Convenzione di Lugano è tuttavia limitata. Essi regolano solo la procedura di riconoscimento e le condizioni per il riconoscimento.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI RICONOSCIMENTO

- 4 L'ambito di applicazione delle disposizioni sul riconoscimento è limitato in termini territoriali-personali alle decisioni degli Stati contraenti (art. 32 della Convenzione di Lugano). Le sentenze di uno Stato non contraente della Convenzione, invece, non rientrano nell'ambito di applicazione (ad eccezione del loro effetto di blocco ai sensi dell'art. 34 par. 4 della Convenzione di Lugano). Tali sentenze devono essere riconosciute in base al diritto nazionale autonomo dello Stato che le ha riconosciute (ad esempio, in Svizzera in base al DPI o a un altro trattato di diritto internazionale applicabile). È irrilevante, tuttavia, su quale base di competenza si sia basato il tribunale statale del trattato. Di conseguenza, anche le sentenze pronunciate sulla base di una giurisdizione esorbitante ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, o dell'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano possono essere riconosciute e dichiarate esecutive ai sensi delle disposizioni della Convenzione. Allo stesso modo, non è un requisito indispensabile che la controversia alla base della decisione da riconoscere avesse carattere internazionale. Di conseguenza, anche le decisioni su questioni puramente domestiche possono essere riconosciute.
- 5 Dal punto di vista sostanziale, è inoltre necessario che la decisione da riconoscere sia stata pronunciata in una controversia legale che rientra nell'ambito di applicazione sostanziale della Convenzione (art. 1 della Convenzione di Lugano). Deve quindi trattarsi di una decisione in materia civile e commerciale (art. 1 par. 1 della Convenzione di Lugano), per cui non può sussistere alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 1 par. 2 della Convenzione di Lugano.

Infine, prevalgono sulla Convenzione anche le convenzioni speciali che 6 disciplinano la competenza, il riconoscimento o l'esecuzione e di cui sono parti tutti o alcuni Stati contraenti (art. 67 Convenzione di Lugano).

Il giudice del riconoscimento decide autonomamente sull'applicazione delle 7 disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione della Convenzione. Nel fare ciò, tuttavia, il giudice del riconoscimento è vincolato dagli accertamenti di fatto del giudice di prima istanza ai sensi dell'art. 35 par. 2 della Convenzione di Lugano.

III. I PRINCIPI DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLA CONVENZIONE DI LUGANO

A. Libera circolazione delle sentenze

Lo scopo principale del sistema parallelo a quello di Lugano (il sistema 8 Bruxelles I) è quello di realizzare la libera circolazione delle sentenze degli Stati membri. Questo per garantire un'efficace protezione giuridica transfrontaliera. Tutte le disposizioni del Regolamento Bruxelles I sono state concepite a questo scopo. Pertanto, tra le altre cose, le obiezioni al riconoscimento per mancanza di giurisdizione del tribunale d'origine dovrebbero essere prevenute per quanto possibile attraverso la standardizzazione della legge sulla giurisdizione. Anche la Convenzione di Lugano intende facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze basate su trattati. Di conseguenza, la promozione della libera circolazione delle sentenze dei trattati ("libera circolazione delle sentenze") è lo scopo principale di entrambi i sistemi.

La libera circolazione delle sentenze è stata sviluppata all'interno della 9 Comunità europea come concetto normativo in relazione alla libera circolazione delle merci e si basa sul principio del Paese d'origine ai sensi del diritto dell'Unione. Il principio del Paese d'origine ha trovato la sua origine nel riconoscimento degli atti amministrativi nell'ammissione delle merci all'interno della Comunità europea. In applicazione di questo principio, i beni e i servizi autorizzati nello Stato membro di origine sono stati trattati nello Stato ricevente come prodotti e servizi nazionali. Con il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni degli Stati membri nel sistema Bruxelles I, questo principio è stato trasferito al diritto processuale. A questo

proposito, una sentenza straniera di uno Stato membro dovrebbe essere trattata alla stregua di una sentenza nazionale. Di conseguenza, anche una sentenza di uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta in modo tale che il riesame avvenga solo per far valere gli interessi fondamentali dello Stato che la riconosce.

- 10 Per raggiungere questo obiettivo, dalla conclusione della Convenzione di Bruxelles originaria, gli ostacoli al riconoscimento sono stati continuamente aboliti e la procedura di riconoscimento semplificata. Lo stesso vale per il sistema parallelo di Lugano. Le disposizioni della Convenzione devono quindi essere interpretate in modo da ridurre al minimo gli ostacoli al riconoscimento transfrontaliero delle sentenze degli Stati contraenti nell'ambito della Convenzione. Di conseguenza, il concetto di sentenza ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano deve essere inteso in modo globale. Inoltre, le sentenze emesse in uno Stato contraente devono essere riconosciute automaticamente e "senza alcuna procedura speciale" in un altro Stato contraente (art. 33 par. 1 della Convenzione di Lugano). Infine, i motivi di non riconoscimento previsti dalla Convenzione devono essere interpretati in modo restrittivo e limitati a quanto strettamente necessario per raggiungere il loro obiettivo. Sulla base di questo principio, si ipotizza talvolta un principio di favore per la Convenzione, secondo il quale la legge nazionale sul riconoscimento è ancora applicabile se contiene disposizioni più favorevoli al riconoscimento. Tuttavia, il carattere conclusivo delle norme di riconoscimento della Convenzione si oppone a tale principio di favore. Inoltre, le regole di riconoscimento servono anche a proteggere l'imputato. Questa protezione rischia di essere compromessa se si applica una legislazione nazionale più favorevole al riconoscimento.

B. Principio di fiducia

- 11 Per garantire tale libertà di giudizio, è necessario un particolare grado di fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia degli Stati contraenti. Solo tale fiducia giustifica la più ampia rinuncia al controllo giurisdizionale nel riconoscimento delle decisioni degli Stati contraenti. La libertà di giudizio della Convenzione si basa quindi sul principio della fiducia reciproca (il cosiddetto principio di fiducia). Come diretta conseguenza del principio del legittimo affidamento, le decisioni degli Stati contraenti non possono in linea di principio essere riesaminate da un altro Stato contraente. Di conseguenza,

il principio della fiducia implica che ogni giudice dello Stato contraente considera le decisioni dei giudici degli altri Stati contraenti come equivalenti alle proprie decisioni. Questo principio non è esplicitamente affermato in nessuna parte della Convenzione, motivo per cui a volte si sostiene che i tribunali svizzeri non sono vincolati da esso. Va notato, tuttavia, che numerose disposizioni della Convenzione si basano sul principio della fiducia. Ad esempio, il principio della fiducia è alla base del divieto di esame indiretto della giurisdizione ai sensi dell'art. 35(3) della Convenzione di Lugano. Anche il divieto di revisione sostanziale (divieto di *révision au fond*, art. 36 LugÜ) si basa su questo principio. Di conseguenza, si può presumere che anche i tribunali svizzeri debbano osservare il principio di fiducia.

C. Tutela efficace degli imputati e prevenzione di sentenze inconciliabili

La libertà di movimento sfrenata delle sentenze comporta anche dei rischi. Ad esempio, se non c'è la possibilità di riesaminare la decisione da parte dello Stato che l'ha riconosciuta, la tutela dei diritti delle parti (in particolare del convenuto) può essere compromessa. Inoltre, gli interessi sovrani dello Stato riconoscente possono essere messi in pericolo. Per prevenire tali abusi, la Convenzione prevede, da un lato, ostacoli al riconoscimento, che mirano a garantire un'effettiva protezione dell'imputato. Questi garantiscono, tra l'altro, che al convenuto sia stato riconosciuto il diritto di essere ascoltato (art. 34 n. 2 della Convenzione di Lugano) e che le giurisdizioni di protezione contenute nella Convenzione per gli assicurati ai sensi degli artt. 8 e segg. Convenzione di Lugano e per i consumatori ai sensi dell'art. 15 e seguenti. Convenzione di Lugano sono rispettati (art. 35 par. 1 Convenzione di Lugano). D'altra parte, sia la litispendenza di cui all'art. 27 della Convenzione di Lugano che i motivi di rifiuto del riconoscimento di cui all'art. 34 nn. 3 e 4 della Convenzione di Lugano mirano a prevenire decisioni inconciliabili. Da un lato, il riconoscimento di tali decisioni contrastanti sarebbe irragionevole per le parti, in quanto non sarebbe chiaro quale decisione dovrebbero seguire nella loro condotta. D'altra parte, sentenze contrastanti danneggerebbero anche la reputazione degli organi giudiziari, riducendo la fiducia nell'uniformità del sistema giudiziario. Per evitare una simile collisione, il divieto di litispendenza entra in vigore già a livello di procedimento. Di conseguenza, il giudice dello Stato contraente successivamente adito deve sospendere il procedimento se un procedimento relativo alla stessa domanda è pendente dinanzi a giudici di 12

Stati contraenti diversi (art. 27, par. 1, Convenzione di Lugano). Se, nonostante la litispendenza, vengono pronunciate sentenze inconciliabili, si applicano a livello di riconoscimento i motivi di rifiuto del riconoscimento ai sensi dell'art. 34 n. 3 e 4 della Convenzione di Lugano. In base a queste disposizioni, una sentenza non sarà riconosciuta se è incompatibile con una sentenza dello Stato riconoscente (n. 3) o con una sentenza precedente di un altro Stato (n. 4).

IV. CONSEGUENZE LEGALI DEL RICONOSCIMENTO

- 13 La Convenzione disciplina dettagliatamente le condizioni e la procedura di riconoscimento, ma non contiene alcuna disposizione esplicita sulle conseguenze giuridiche del riconoscimento. In definitiva, ciò solleva due domande: In primo luogo, in base a quale legge devono essere determinate le conseguenze giuridiche di una sentenza riconosciuta? In secondo luogo, quali conseguenze giuridiche sono suscettibili di essere riconosciute e quindi ammissibili al riconoscimento?

A. Determinazione delle conseguenze giuridiche del riconoscimento

1. Teorie generali sulle conseguenze del riconoscimento

- 14 In dottrina si discute su quale sia la base giuridica che determina le conseguenze giuridiche del riconoscimento. Secondo la teoria dell'estensione degli effetti sostenuta dal mainstream, alla decisione riconosciuta devono essere riconosciute le stesse conseguenze giuridiche che le sono riconosciute nello Stato di origine. Di conseguenza, in base a questa teoria, gli effetti della decisione devono essere determinati sulla base della legge dello Stato di origine. Il polo opposto all'estensione della teoria degli effetti è la cosiddetta teoria degli effetti uguali. Secondo questa teoria, alla decisione riconosciuta vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza analoga in stato di riconoscimento. Di conseguenza, le conseguenze giuridiche della decisione dovranno essere determinate in base alla lex fori dello Stato di riconoscimento. Infine, la teoria dell'accumulazione (restrittiva) presuppone che, da un lato, la decisione nello stato di riconoscimento non debba avere più effetti di quelli che ha nello stato di origine. D'altra parte, gli effetti della decisione non possono andare oltre quelli di sentenze simili nello stato di

riconoscimento. La teoria dell'accumulazione può quindi essere intesa come l'effettiva "intersezione" dei due "cerchi" della teoria dell'estensione degli effetti e della teoria della perequazione degli effetti.

2. Conseguenze giuridiche del riconoscimento nell'ambito della Convenzione di Lugano

a. Estensione della teoria degli effetti

Le relazioni ufficiali sulla Convenzione di Bruxelles sembrano essere a favore della teoria dell'estensione degli effetti. Il Rapporto Jenard, ad esempio, afferma che il riconoscimento "conferisce alle sentenze gli effetti che hanno nello Stato nel cui territorio sono state pronunciate". Il rapporto Evrigenis & Kerameus è simile. 15

Anche la CGUE sembra favorire la teoria dell'estensione degli effetti nella sua giurisprudenza Hoffmann. In essa, la Corte ha adottato il passaggio sopra citato del Rapporto Jenard e ha sottolineato che la Convenzione dovrebbe stabilire, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze. Tuttavia, la Corte ha relativizzato questa affermazione nel senso che una decisione riconosciuta deve (solo) in linea di principio produrre gli stessi effetti nello Stato di riconoscimento e nello Stato di origine. L'espressione "in linea di principio" implica l'esistenza di eccezioni al principio dell'estensione degli effetti. In sentenze successive, la CGUE ha confermato questa relativizzazione. In tal modo, ha precisato che una sentenza non deve ottenere, in sede di esecuzione, effetti giuridici che non ha nello Stato membro d'origine o che non produce una sentenza dello stesso tipo pronunciata direttamente nello Stato di esecuzione. Questa giurisprudenza è in parte intesa dalla dottrina come un avallo della teoria del cumulo. 16

Nella giurisprudenza citata, tuttavia, la CGUE distingue chiaramente tra le conseguenze giuridiche del riconoscimento e quelle della dichiarazione di esecutività. La suddetta limitazione degli effetti si riferisce esclusivamente alle conseguenze giuridiche di una dichiarazione di esecutività. Ci sono buone ragioni per questo. A differenza del riconoscimento, la dichiarazione di esecutività non ha lo scopo di conferire a una sentenza straniera gli stessi effetti dello Stato in cui è stata emessa. Piuttosto, la dichiarazione di esecutività conferisce alla decisione straniera gli stessi effetti di uno strumento giuridico nazionale esecutivo. Di conseguenza, la dichiarazione di 17

esecutività equipara la sentenza straniera a una sentenza nazionale. Ciò deriva logicamente anche dal fatto che la successiva esecuzione è regolata dalla legge interna (*lex fori*) dello Stato di esecuzione. Di conseguenza, questa relativizzazione non può essere interpretata come un'approvazione della teoria dell'accumulazione come riconoscimento.

- 18 Dalla giurisprudenza di Hoffmann si può piuttosto dedurre che con la sua relativizzazione la Corte ha voluto semplicemente chiarire la differenziazione tra l'effetto di riconoscimento e l'effetto di dichiarazione di esecutività. Alla CGUE è stato chiesto se l'obbligo di riconoscimento ai sensi dell'art. 26 della Convenzione di Bruxelles (art. 33 della Convenzione di Lugano) la obblighi ad attribuire a una sentenza di uno Stato contraente gli stessi effetti che ha nello Stato d'origine e se quindi debba essere eseguita negli stessi casi in cui lo è nello Stato d'origine. La Corte ha riformulato la questione e ha valutato se una decisione riconosciuta ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione di Bruxelles debba in linea di principio avere gli stessi effetti nello Stato richiesto e nello Stato di origine. Con questa riformulazione, la Corte di giustizia europea ha implicato che si dovrebbe prima chiarire in linea di principio se una sentenza ha gli stessi effetti nello Stato di riconoscimento e nello Stato di origine. Al contrario, la Corte ha voluto rispondere solo in una seconda fase alla questione se la decisione debba quindi essere eseguita alle stesse condizioni dello Stato d'origine. Ciò si evince anche dall'ulteriore motivazione della sentenza, in cui la Corte afferma infine che la decisione non deve essere eseguita se l'esecuzione non è possibile in base alla legge dello Stato di esecuzione.
- 19 Nel complesso, la CGUE segue quindi la teoria dell'estensione degli effetti per le conseguenze giuridiche del riconoscimento. Tuttavia, esiste un'eccezione per l'effetto dell'esecutività. Da un lato, questo effetto è conferito alla decisione dallo Stato che la riconosce solo quando viene dichiarata esecutiva (art. 38(1) della Convenzione di Lugano). D'altro canto, i suoi effetti sono regolati dalla teoria del cumulo, in base alla quale alla decisione con dichiarazione di esecutività non vengono conferiti effetti che non sarebbero prodotti da una decisione emessa nello Stato di esecuzione.

b. Giurisprudenza del Tribunale federale

- 20 Anche il Tribunale federale, nella sua giurisprudenza, sembra seguire la teoria dell'estensione degli effetti. Nella causa BGE 135 III 670, il Tribunale federale

ha stabilito che il riconoscimento di una sentenza straniera ha in linea di principio gli stessi effetti di una sentenza nazionale. Nella sua giurisprudenza successiva, tuttavia, il Tribunale federale ha chiarito, sulla base della giurisprudenza Hoffmann, che una sentenza riconosciuta ai sensi della Convenzione di Lugano deve in linea di principio avere gli stessi effetti nello Stato richiesto e nello Stato della sentenza.

c. Concetto autonomo di res judicata

Non è chiaro fino a che punto la CGUE assuma una concezione autonoma della res judicata come ulteriore eccezione alla teoria dell'estensione degli effetti. La Corte di giustizia europea ha fornito i primi approcci per tale comprensione nella sentenza *De Wolf/Cox*. La Corte ha ritenuto incompatibile con il significato delle disposizioni sul riconoscimento la riapertura di un procedimento tra le stesse parti su una controversia già decisa da un tribunale di uno Stato contraente. In caso contrario, il secondo tribunale potrebbe contraddire una precedente sentenza dello Stato contraente e quindi violare l'obbligo di riconoscimento. Sebbene in questa decisione la CGUE non abbia ancora fornito una vera e propria definizione autonoma di res judicata, ha giustificato il divieto di res judicata sulla base di uno scopo autonomo europeo (ovvero la prevenzione di sentenze inconciliabili). Di conseguenza, la Corte ha ritenuto necessario prevedere una difesa ne bis in idem nel contesto del diritto processuale civile europeo in caso di completa identità dell'oggetto della controversia. ²¹

Nella sentenza *Gothaer*, la Corte di giustizia europea ha poi sostenuto una portata autonoma della forza giuridica. La decisione riguardava un giudizio in cui un tribunale belga si era dichiarato privo di giurisdizione a causa dell'efficacia di un accordo di scelta del foro a favore dei tribunali dello Stato contraente Islanda. La questione per il tribunale tedesco, successivamente adito, era se fosse vincolato anche dalla valutazione preliminare della validità dell'accordo di scelta del foro. La Corte ha affermato che, nel diritto dell'Unione, la nozione di res judicata comprende non solo il dispositivo della decisione in questione, ma anche la sua motivazione, nella misura in cui essa è legata al dispositivo della sentenza ed è quindi inseparabile da esso. Di conseguenza, tale decisione processuale era vincolante sia per quanto riguarda la decisione sull'incompetenza del tribunale presa nella parte dispositiva della sentenza, sia per quanto riguarda la validità dell'accordo sulla ²²

competenza stabilito nella motivazione della sentenza, che era supportata dalla parte dispositiva della sentenza. La Corte ha quindi elaborato un concetto autonomo di *res judicata*, che copre sia la questione principale valutata che le eventuali questioni preliminari valutate. Tuttavia, la portata concreta di questo concetto di *res judicata* è molto controversa in dottrina. La portata di questo concetto di *res judicata* dipende dal fatto che la decisione sia dovuta alle particolarità del singolo caso o che le sue conclusioni possano essere generalizzate.

- 23 Almeno a prima vista, la CGUE sembra limitare le sue conclusioni alle decisioni in cui un tribunale di uno Stato contraente si dichiara privo di giurisdizione a causa dell'efficacia di un accordo di scelta del foro a favore di un altro Stato contraente. Ciò si evince anche dal fatto che la Corte continua a essere guidata dal principio della teoria dell'estensione degli effetti. Gli argomenti utilizzati dalla Corte di giustizia, invece, sono certamente generalizzabili. Da un lato, la Corte ha basato il suo ragionamento principalmente sull'art. 35, comma 3, dell'AEVV (art. 35, comma 3, del LugÜ), secondo il quale la giurisdizione dello Stato di condanna non può essere riesaminata nel riconoscimento e nell'esecuzione di una decisione di uno Stato contraente. Secondo la Corte, anche il controllo dei "risultati intermedi" sarebbe contrario a questo divieto, nella misura in cui il risultato sarebbe quello di rimettere in discussione la decisione del giudice dello Stato contraente. Il divieto di riesame della giurisdizione indiretta si applica in linea di principio a tutte le decisioni sulla giurisdizione degli Stati contraenti, quindi questo ragionamento potrebbe essere esteso a tali decisioni sulla giurisdizione in generale. Tuttavia, la CGUE giustifica il suo concetto autonomo di *res judicata* con il fatto che la decisione era basata sulle norme di giurisdizione comune dell'UEGVV. Al massimo, si può riconoscere una limitazione del concetto autonomo di *res judicata* ai casi in cui la decisione è stata emessa sulla base di una norma della Convenzione sulla giurisdizione che si applica uniformemente in tutti gli Stati membri.
- 24 Tuttavia, poiché la CGUE ha basato la sua decisione anche sul divieto di revisione del contenuto di una sentenza ai sensi dell'articolo 36 della Convenzione di Bruxelles (articolo 36 della Convenzione di Lugano), è quantomeno discutibile che questa concezione dell'autorità di cosa giudicata non sia applicabile, nella migliore delle ipotesi, anche alle sentenze di merito. Possibili indicazioni per una portata così ampia della *res judicata* possono

essere trovate nella discussione su un possibile concetto europeo autonomo di oggetto della controversia. Ciò si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia in merito alla portata della litispendenza (art. 27 (1) della Convenzione di Lugano). In questo caso, la Corte di giustizia europea ipotizza anche una portata autonoma del divieto di litispendenza e si concentra sul fatto che le rispettive domande riguardino essenzialmente la stessa questione (la cosiddetta teoria della questione centrale). Così facendo, la Corte sembra assumere un effetto bloccante, in particolare se la valutazione delle domande dipende dalla stessa questione preliminare. Pertanto, la litispendenza comprende anche la questione principale da valutare e la questione preliminare da valutare. Di conseguenza, si potrebbe sostenere che il divieto di litispendenza e il concetto autonomo di *res judicata* si basano sullo stesso concetto di oggetto della controversia. Tuttavia, si può obiettare che l'estensione della *res judicata* alle questioni preliminari è una decisione di politica legale indipendente dal concetto di oggetto della controversia. Pertanto, il concetto di oggetto della controversia è decisivo per l'"effetto ampio" della *res judicata*, ma non per il suo "effetto profondo". Di conseguenza, non vi è alcuna correlazione convincente tra la portata dell'oggetto della controversia e la questione se anche le questioni preliminari partecipino alla forza vincolante del giudicato.

Un'analisi più attenta della giurisprudenza della CGUE si concentra inoltre 25
meno su una concezione comune dell'oggetto della controversia e più su uno scopo comune. Pertanto, la Corte sembra attribuire particolare importanza allo scopo di prevenire decisioni inconciliabili. Per raggiungere questo obiettivo, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea presuppone sia un ampio divieto di litispendenza sia un effetto vincolante autonomo e completo del giudicato. Se l'obiettivo di evitare decisioni inconciliabili viene perseguito con coerenza, ci sono anche buone ragioni perché la Corte assuma un effetto di *res judicata* internazionale orientato alla teoria centrale. Come è noto, i motivi di rifiuto del riconoscimento di cui all'art. 34 nn. 3 e 4 della Convenzione di Lugano prevedono che il riconoscimento possa essere rifiutato se la decisione è "inconciliabile" con una decisione nazionale o straniera precedente. L'incompatibilità si presume se le sentenze in questione hanno conseguenze giuridiche che si escludono a vicenda. Tuttavia, in linea di principio, una sentenza ha conseguenze giuridiche solo nella misura in cui le sue conclusioni diventano definitive. In questo senso, il riconoscimento di una decisione, considerata incompatibile ai sensi della giurisprudenza della CGUE

sulla litispendenza, può essere impedito solo se anche le questioni preliminari valutate passano in giudicato. In caso contrario, sarebbe possibile per una parte ridiscutere la stessa questione preliminare non durante il processo ma dopo la sua conclusione, il che comporterebbe anche il rischio di una valutazione divergente e quindi di una decisione inconciliabile con la sentenza precedente. Tuttavia, non si deve presumere che l'oggetto della controversia sia identico. Pertanto, l'effetto bloccante a livello di litispendenza ai sensi dell'art. 27 della Convenzione di Lugano dovrebbe avere un effetto più ampio rispetto a quello a livello di riconoscimento ai sensi dell'art. 34 nn. 3 e 4 della Convenzione di Lugano. Ciò deriva dal fatto che durante il procedimento non è ancora chiaro come il tribunale deciderà. Di conseguenza, c'è solo il rischio di decisioni inconciliabili. Al momento del riconoscimento, invece, è certo ciò che il tribunale ha deciso, per cui si può valutare in modo definitivo se esiste un conflitto tra le decisioni. Ciò consente di definire il concetto di decisione inconciliabile in modo più restrittivo a livello di riconoscimento che a livello di litispendenza.

- 26 È discutibile, tuttavia, fino a che punto la CGUE sia disposta a perseguire questo scopo a scapito di altre considerazioni di opportunità. Alcune limitazioni derivano almeno dalla precedente giurisprudenza della CGUE, che vieta esplicitamente il controllo della giurisdizione di un tribunale da parte del tribunale di un altro Stato contraente. Questa giurisprudenza difficilmente sarebbe compatibile con il fatto di vincolare il tribunale dichiarato competente alla decisione del tribunale d'origine. Piuttosto, il tribunale dichiarato competente deve essere in grado di decidere autonomamente sulla propria giurisdizione. D'altro canto, le limitazioni derivano dal diritto alla garanzia della giustizia, nonché dal diritto a un processo equo e dal connesso diritto a un'udienza equa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Tutti gli Stati contraenti sono tenuti a rispettare sia la Convenzione di Lugano che la CEDU, anche se dal punto di vista svizzero, in caso di conflitto con la CEDU, non si dovrebbe tenere conto della relativa giurisprudenza della CGUE. Di conseguenza, per preservare il diritto al contraddittorio, occorre almeno garantire che le parti abbiano potuto esprimere pienamente il proprio punto di vista sulla questione preliminare in questione.
- 27 Nel complesso, sulla base della giurisprudenza Gotha, si può (ancora) ipotizzare una limitazione sostanziale dell'autorità di cosa giudicata autonoma alle decisioni giurisdizionali sugli accordi di scelta del foro. Tuttavia, la Corte

di giustizia europea sembra generalmente propendere per una più ampia forza vincolante della *res judicata*. Va detto che nella giurisprudenza citata la Corte di giustizia europea si è finora pronunciata piuttosto caso per caso, per cui una generalizzazione di queste sentenze può essere assunta solo con cautela. Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge chiaramente che la Corte di giustizia europea attribuisce grande importanza alla prevenzione di sentenze incompatibili ed è anche disposta a limitare le intese giuridiche nazionali a favore di una regolamentazione autonoma e uniforme.

B. Conseguenze legali riconoscibili

In generale, tutti gli effetti delle sentenze di diritto processuale sono considerati riconoscibili. Di conseguenza, secondo l'opinione generale, si ritiene che siano riconoscibili il giudicato sostanziale, l'effetto formativo, l'effetto dell'atto di intervento e l'effetto dell'intervento. Questi effetti devono essere distinti dagli effetti non riconoscibili della sentenza sostanziale. Questi non sono determinati dalla decisione stessa, ma solo da una norma di diritto sostanziale (in particolare l'effetto dei fatti). 28

1. Giudizio sostanziale

Il giudicato sostanziale è probabilmente l'effetto più importante di una sentenza che deve essere riconosciuto. Secondo il diritto svizzero, la forza 29 giuridica sostanziale significa che una sentenza formalmente definitiva è decisiva in qualsiasi procedimento successivo tra le stesse parti. Da un lato, ha un effetto bloccante, che in linea di principio vieta a qualsiasi giudice di intervenire in un procedimento successivo sullo stesso oggetto e tra le stesse parti (art. 59 cpv. 2 lett. e CCP; ne bis in idem). D'altra parte, la *res judicata* sostanziale ha un effetto vincolante. Di conseguenza, nei procedimenti successivi, il giudice è vincolato dal contenuto dell'oggetto del procedimento precedente. Pertanto, nei procedimenti successivi, il tribunale non può contraddire l'oggetto della controversia già decisa. Pertanto, se l'oggetto della controversia viene sollevato come questione preliminare nel procedimento successivo, il giudice deve basare la propria decisione sulla corrispondente decisione del procedimento precedente come vincolante. Infine, la *res judicata* sostanziale ha un effetto preclusivo. Di conseguenza, la *res judicata* sostanziale esclude gli attacchi a tutti i fatti giuridicamente rilevanti che esistevano già al momento della sentenza, a condizione che avrebbero potuto

essere introdotti nel procedimento dalle parti con ragionevole diligenza, ma non sono stati introdotti. Un fatto del genere non può quindi modificare la rilevanza di una sentenza, anche se non è stato preso in considerazione nella decisione finale. Di conseguenza, una sentenza comprende tutti i fatti che sono normativamente attribuibili all'oggetto della controversia, a prescindere dal fatto che siano stati effettivamente sottoposti al giudizio dell'organo giudicante. Secondo il diritto svizzero, l'ambito di applicazione della res judicata sostanziale è determinato oggettivamente sulla base dell'oggetto della controversia, che consiste nella pretesa giuridica e nei fatti della vita. Da un punto di vista soggettivo, l'autorità di cosa giudicata è in linea di principio vincolante solo per le parti del procedimento e per i loro successori legali.

- 30 Va tenuto conto che esistono differenze significative tra i singoli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti per quanto riguarda la portata e la natura giuridica dell'autorità di cosa giudicata. Se - come avviene nel mainstream - si segue la teoria dell'estensione degli effetti, l'ambito di applicazione della res judicata viene determinato sulla base della legge dello Stato di origine. Se, invece, la giurisprudenza del Gotha riconosce un effetto vincolante autonomo della res judicata, allora nel suo ambito di applicazione diventano res judicata sia la questione principale decisa (secondo l'interpretazione svizzera, l'oggetto della controversia decisa) sia qualsiasi questione preliminare.

2. Effetto formativo

- 31 Le sentenze sulla creazione, l'annullamento o la modifica di un diritto hanno un effetto formativo. A differenza delle sentenze su azioni di adempimento o dichiarative, che si limitano a far valere una conseguenza giuridica già esistente al di fuori del procedimento, con una sentenza sulla forma di una sentenza viene a crearsi una conseguenza giuridica che prima non esisteva. Tali sentenze determinano quindi la modifica della situazione giuridica sostanziale o procedurale richiesta dal ricorrente. Pertanto, l'effetto della sentenza è il cambiamento della situazione giuridica sostanziale o procedurale che si verifica quando la sentenza diventa definitiva. L'effetto formativo è riconoscibile ai sensi della Convenzione, indipendentemente dal fatto che si qualifichi come effetto procedurale o sostanziale ai sensi della legge dello Stato di origine. L'estensione dell'effetto formativo è determinata dalla lex causae dello stato di origine.

3. Effetti di intervento e di proclamazione

L'effetto dell'intervento presuppone che un terzo intervenga nel procedimento a sostegno di una parte del procedimento perché ha un interesse giuridico proprio al successo del procedimento della parte che sostiene. La sentenza sulla controversia tra le parti del procedimento ha un effetto vincolante nei successivi procedimenti tra la parte sostenuta e la parte intervenuta. A differenza dell'effetto dell'intervento, l'iniziativa di partecipare al procedimento non proviene dall'interveniente ma da una parte del procedimento. Di conseguenza, un contendente (proclamato) può chiedere a un terzo (proclamato) di partecipare al procedimento se ritiene di avere un diritto nei confronti del proclamato in caso di soccombenza. Se la parte proclamata partecipa al procedimento, ha lo status di interveniente. La riconoscibilità dell'effetto di intervento e dell'effetto di proclamazione ai sensi della Convenzione deriva direttamente dall'art. II, par. 3, Protocollo 1 Convenzione di Lugano.

4. Effetti dei fatti

Ciò che non può essere riconosciuto, tuttavia, è l'effetto di fatto. L'effetto è che il diritto sostanziale attribuisce conseguenze giuridiche all'esistenza di una sentenza. Rappresenta quindi un cambiamento giuridico che si verifica a seguito della sentenza (ad esempio, l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione ai sensi dell'art. 137 cpv. 2 CO). Analogamente all'effetto sulla forma, anche l'effetto sui fatti è influenzato dal diritto sostanziale. La differenza, tuttavia, è che la decisione formativa mira all'effetto formativo. Al contrario, l'effetto dei fatti non è né l'oggetto della domanda legale né viene pronunciato dal tribunale nella sentenza. Piuttosto, l'effetto dei fatti è automaticamente ordinato dal diritto sostanziale. Di conseguenza, la *lex causae* determina anche la questione di quali effetti dei fatti produce una certa sentenza straniera. In accordo con Oberhammer, il fattore decisivo per valutare se un effetto può essere riconosciuto dovrebbe quindi essere se l'effetto da riconoscere è stato espresso in modo vincolante nella decisione da riconoscere. È quindi essenziale che la conseguenza giuridica da riconoscere sia disposta dalla sentenza stessa. Se, invece, la conseguenza giuridica si verifica solo di riflesso sulla base di una norma di diritto sostanziale, la conseguenza giuridica non è riconoscibile. Anche l'esecutività di una sentenza non è riconoscibile. Ai sensi della Convenzione, l'efficacia esecutiva è

conferita originariamente dallo Stato di esecuzione mediante una dichiarazione di esecutività (art. 38 par. 1 della Convenzione di Lugano).

- 34 Tuttavia, possono essere riconosciuti anche effetti di giudizio sconosciuti nello stato di riconoscimento. Pertanto, le sentenze di garanzia o d'intervento francesi e le ingiunzioni *mareva* o di congelamento irlandesi possono essere riconosciute anche in Svizzera.

C. Esecuzione processuale degli effetti della sentenza

- 35 Infine, è controverso se l'affermazione processuale degli effetti della sentenza (ad esempio, se l'autorità giudiziaria debba essere presa in considerazione d'ufficio o solo su opposizione) sia disciplinata dalla legge dello Stato d'origine o dello Stato di riconoscimento. Secondo la maggioranza, ciò è determinato dalla *lex fori* dello Stato di riconoscimento. Se si segue coerentemente la teoria dell'estensione degli effetti, l'effetto giuridico nello Stato di riconoscimento non dovrebbe essere diverso da quello nello Stato di origine. Di conseguenza, anche la questione della considerazione amministrativa del giudicato dovrebbe essere valutata sulla base della legge dello Stato di origine.

L'autore desidera ringraziare Moritz B. Kocher, LL.M. per la sua revisione critica e i suoi commenti.

BIBLIOGRAFIA

Althammer Christoph, *Streitgegenstand und Interesse, Eine zivilprozessuale Studie zum deutschen und europäischen Streitgegenstandsbegriff*, Tübingen 2012.

Althammer Christoph et al, Stein/Jonas, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, vol. 10 EuGVVO, GVG, 22^a ed. Tübingen 2011 (cit. Stein/Jonas - Bearbeiter, Art. xx EuGVVO N. xx).

Althammer Christoph/Tolani Madeleine, *Neue Perspektiven für einen gemeineuropäischen Rechtskraftbegriff in der Rechtsprechung des EuGH zur EuGVO?*, ZZPInt 2014, p. 227 ss.

Bach Ivo, *Deine Rechtskraft? Meine Rechtskraft!*, Sulla decisione della CGUE di applicare la nozione di *res judicata* del diritto dell'Unione alle decisioni di diritto civile dei giudici nazionali, EuZW 2013, pag. 56 e segg.

Böhm Peter, Der Streitgegenstandsbegriff des EuGH und seine Auswirkungen auf das österreichische Recht, in: Bajons Ena-Marlis/Mayr Peter G./Zeiler Gerold (eds.), Die Übereinkommen von Brüssel und Lugano, Der Einfluss der Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen auf den österreichischen Zivilprozess, Vienna 1997.

Baumgartner Samuel/Sarah Lustenberger, Zur Zulässigkeit der alternativen objektiven Teilklagenhäufung, in: Müller Roland A., Rudolph Roger, Schnyder Anton K., von Kaenel Adrian, Waas Bernd (eds.), Festschrift für Wolfgang Portmann, Zurich 2020.

Messaggio sul decreto federale concernente l'approvazione e l'esecuzione della Convenzione riveduta di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 18 febbraio 2009, BBl 2009 pag. 1777 e segg.

Bucher Andreas (a cura di), Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Basilea 2011 (cit. CR LugÜ - Bearbeiter/-in, Art. xx LugÜ N. xx).

Czernich Dietmar/Kodek Georg E./Mayr Peter G., Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht - Brüssel Ia-Verordnung (EuGVVO 2012) und Übereinkommen von Lugano 2007, 4^o ed. Vienna 2015.

Dasser Felix / Oberhammer Paul (a cura di), Stämpfli Handkommentar, Convenzione di Lugano - Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 3^a ed. Berna 2021 (cfr. SHK LugÜ - Bearbeiter/-in, art. xx LugÜ N. yy).

Domej Tanja, Der "Lugano - Zahlungsbefehl" - Titelllose Schuldbetreibung in der Schweiz nach der LugÜ-Revision, ZZPInt 2008, p. 167 ss.

Donzallaz Yves, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions et matière civile et commerciale, Volume II, Paragrafi 1737 - 4328, Berna 1997.

Droese Lorenz, Res iudicata ius facit, Untersuchung über die objektiven und zeitlichen Grenzen von Rechtskraft im schweizerischen Zivilprozessrecht, Berna 2015.

Gaudemet-Tallon Hélène/Ancel Marie-Élodie, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 6^a ed. Parigi 2018.

Geimer Reinhold, *Diritto processuale civile internazionale*, 8a ed. Colonia 2020.

Geimer Reinhold / Schütze Rolf A. (a cura di), *Europäisches Zivilverfahrensrecht - Kommentar zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, EuInsVO, EuVTVO, zum Lugano Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht*, 4^o ed. Monaco 2020 (cit. Geimer/Schütze - Bearbeiter/-in, Art. xx EuGVVO N. xx).

Hausheer Heinz/Walter Hans Peter (a cura di), *Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung*, Bern 2012 (cit. BK ZPO - Bearbeiter/-in).

Hess Burkhard, *Diritto processuale civile europeo*, 2a ed. Berlino/Boston 2021.

Jakowski Victoria Maria, *Das Anerkennungsregime des europäischen Zivilprozessrechts für mitgliedsstaatliche Entscheidungen, Eine Analyse der Verordnung EuGVVO, EuVTVO, EuMahnVO und EuGFVO unter dem Blickwinkel des deutschen Zivilprozessrechts*, Berlin 2020.

Jametti Monique, *Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht*, Diss. Basilea 1997.

Jenard Paul, *Relazione del 5 marzo 1979 sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, GU CE 1979, C 59, pag. 1 e seguenti (cfr. Relazione Jenard).

Kerameus K. D., *Relazione del 24 novembre 1986 sull'adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione CE concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, GU CE 1986, C 298, pag. 1 e seguenti (cit. Relazione Evrigenis/Kerameus).

Kistler Alexander R. E. / Daphinoff Michael, *The Arbitration Exclusion of the EuGVVO and the Lugano Convention*, SRIEL 2020, pag. 477 e segg.

Koops Tilman, *Der Rechtskraftbegriff der EuGVVO - Zur Frage der Unvereinbarkeit der Entscheidung Gothaer Allgemeine Versicherung ./.* Samskip GmbH mit der EuGVVO, IPRax 2018, p. 11 e ss.

Kren Kostkiewicz Jolanta (a cura di), Orell Füssli Kommentar Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Lugano-Übereinkommen und weitere Erlassen, 2a ed. Zurigo 2019 (cfr. OFK IPRG/LugÜ - Bearbeiter/-in, art. xx LugÜ N. yy).

Kropholler Jan/von Hein Jan, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen, EuVTVO, EuMVVO und EuGFVO, 9a ed. Frankfurt a.M. 2011 (cfr. Kropholler/von Hein, Art. xx N. xx).

Krüger Christian, Europäischer Rechtskraftbegriff, Überlegungen zu Existenz, Reichweite und Erforderlichkeit, Tübingen 2020.

Linke Hartmut/Hau Wolfgang, Diritto processuale civile internazionale, 8^a ed. Colonia 2021.

Fedele Florian, Sulla struttura e la dogmatica del riconoscimento delle decisioni giudiziarie straniere, ZZP 2018, pag. 373 e segg.

Markus Alexander R., Diritto processuale civile internazionale, 2a ed. Berna 2020.

Markus Alexander R., Die revidierte europäische Gerichtsstandsverordnung, Eine "Lugano-Sicht", AJP 2014, p. 800 ss. (cfr. Markus, Lugano-Sicht).

Markus Alexander R./Giroud Sandrine, A Swiss Perspective on West Tankers and Its Aftermath - What about the Lugano Convention, ASA Bulletin 2010, p. 230 ss.

Martiny Dieter, Handbuch des Internationalen Zivilverfahrensrechts, Vol. III/1, Recognition of Foreign Judgments under Autonomous Law, Tübingen 1984.

Oberhammer Paul, International *lis pendens*, set-off and objective limits of *res judicata* in Europe, IPRax 2002, p. 424 ss. (cit. Oberhammer, Internationale Rechtshängigkeit).

Oberhammer Paul, Objective Limits of Material Legal Force: Binding and Preclusion, Juristische Blätter (JBL) 2000, pag. 205 e segg.

Oberhammer Paul/Koller Christian/Slonina Michael, § 15 Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, in: Stefan Leible/Jörg Philipp Terhechte (eds.), Enzyklopädie Europarecht, vol. 3, Europäisches Rechtsschutz- und Verfahrensrecht, Zurich/Baden-Baden/Vienna 2014.

Oberhammer Paul/Domej Tanja/Haas Ulrich (a cura di), *Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung*, 3^a ed. Basilea 2021 (cfr. KuKo ZPO - Bearbeiter/-in, art. xx ZPO N. yy).

Oetiker Christian / Weibel Thomas (a cura di), *Basler Kommentar, Convenzione di Lugano*, 2a ed. Basilea 2016 (cfr. BSK LugÜ - Bearbeiter, Art. xx LugÜ N. xx).

Paulus David / Pfeiffer Evgenia / Pfeiffer Max, *European Jurisdiction and Enforcement Regulation (Brussels Ia), Commentary on Regulation (EU) No. 1215/2012 (EuGVVO)*, Monaco di Baviera 2017 (citare Paulus/Pfeiffer/Pfeiffer - Bearbeiter/-in, Art. xx VO (EU) No. 1215/2012 N xx).

Pfeiffer Max Christoph, *Cross-Border Title Validity in the European Union, The Effects of Recognition, Declaration of Enforceability and Enforceability of Foreign Judgments and Community-wide Titles*, Berlino 2012.

Pocar Fausto, *Relazione esplicativa del 23 dicembre 2009 sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, GU CE 2009, C 319 pp. 1 e seguenti (cfr. Rapporto Pocar).

Rauscher Thomas (a cura di), *European Civil Procedure and Conflict of Laws EuZPR/EuIPR, Commentary, Volume I - Brussels Ia Regulation*, 5a ed. Colonia 2021 (cit. Rauscher - Bearbeiter/-in, art. xx Regolamento Bruxelles Ia N. xx).

Rauscher Thomas / Krüger Wolfgang, *Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen*, vol. 3, §§ 946 - 1117, EGZPO, GVG, EGGVG, UKlaG, *Internationales und Europäisches Zivilprozessrecht*, 5th ed. Monaco 2017 (cit. MüKo ZPO - Bearbeiter/-in, art. xx Bruxelles Ia Regolamento N. xx).

Roth Herbert, *Europäischer Rechtskraftbegriff im Zuständigkeitsrecht?*, IPRax 2014, p. 136 ss.

Schack Haimo, "Anerkennung" ausländischer Entscheidungen, in: Caroline Meller-Hannich/Lutz Haertlein/Hans Friedhelm Gaul/Ekkehard Becker-Eberhard (eds.), *Rechtslage - Rechtserkenntnis Rechtsdurchsetzung, Festschrift für Eberhard Schilken zum 70. Geburtstag*, Munich 2015 (cit. Schack, Anerkennung).

Schack Haimo, Europäische Rechtskraft?, in: Rolf A. Schütze (a cura di), *Fairness Justice Equity*, Festschrift für Reinhold Geimer zum 80. Geburtstag, Munich 2017 (cit. Schack, Europäische Rechtskraft?).

Schack Haimo, *Diritto processuale civile internazionale - con diritto fallimentare internazionale e diritto dell'arbitrato*, 6^a ed. Monaco 2014.

Schnyder Anton K., *Commentario DIKE, Convenzione di Lugano sul diritto processuale civile internazionale*, Zurigo 2011 (cit. Schnyder - Bearbeiter/-in, Art. xx LugÜ N. xx).

Seperrer Sophia, *Der Rechtskrafteinwand in den Mitgliedstaaten der EuGVO*, Tübingen 2010.

Siehr Kurt, *Diritto privato internazionale - Conflitto di leggi tedesco ed europeo per lo studio e la pratica*, Heidelberg 2001.

Simons Thomas / Hausmann Rainer, *Unalex Kommentar, Brüssel I-Verordnung: Kommentar zur VO (EG) 44/2001 und zum Übereinkommen von Lugano*, Monaco 2012 (cit. Unalex Kommentar LugÜ - Bearbeiter/-in, Art. xx LugÜ N. yy).

Spühler Karl/Rodriguez Rodrigo, *Diritto processuale civile internazionale, giurisdizione, procedura, Convenzione di Lugano, riconoscimento ed esecuzione, assistenza giudiziaria, diritto fallimentare internazionale, ricorsi*, 2a ed. 2013 Zurigo.

Tsikrikas Dimitrios, *Cross-border Binding Effect of Procedural Judgments in the European Judicial Area*, in: ZZPInt 2017, p. 213 e ss.

Walter Gerhard/Domej Tanja, *Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz*, 5^a ed. Berna/Stoccarda/Vienna 2012.

Wieczorek Bernhard/Rolf A. Schütze, *Zivilprozessordnung und Nebengesetze*, vol. 13/2, *Regolamento Bruxelles Ia*, 4a ed. 2019 Berlino (cit. Wieczorek/Schütze - Bearbeiter, Art. xx *Regolamento Bruxelles Ia* N. xx).

ATTENZIONE: Questa versione del commentario è una traduzione automatica dell'originale. Il commentario originale è in tedesco. La traduzione è stata effettuata con www.deepl.com. Solo la versione originale fa fede. La forma tradotta del commentario non può essere citata

COMMENTO SU

Art. 32 CLug

Un commentario di Alexander Kistler

CITAZIONE SUGGERITA

Alexander Kistler, Kommentierung zu Art. 32 LugÜ, in: Christoph Hurni (Hrsg.), Onlinekommentar zum Lugano Übereinkommen

Breve citazione: OK-Kistler, N XXX zu Art. 32 LugÜ.

Titolo III: Riconoscimento ed esecuzione

Art. 32

Ai fini della presente convenzione, con «decisione» si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

STRUTTURA

I. Oggetto e concetto di giudizio	31
A. Effetti transfrontalieri.....	32
B. Giudice dello Stato contraente (art. 62 Convenzione di Lugano)	33
II. Domande speciali.....	36
A. Decisioni delle autorità di conciliazione	36
B. Decisioni di exequatur	37
C. Decisioni della SchKG	37
1. Decisioni relative a procedure fallimentari	37
2. Misure di applicazione	38
3. Limitazione del procedimento di esecuzione avviato.....	38
4. Ordine di pagamento	39
5. Decisione di aprire un caso	42
6. Arresto.....	43
D. Contenzioso.....	43
E. Decisioni relative all'arbitrato	45
F. Strumenti autentici.....	46
G. Decisioni sui costi	46
Bibliografia	47

I. OGGETTO E CONCETTO DI GIUDIZIO

Il richiedente il riconoscimento ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di Lugano ha l'onere di provare che è stata emessa una decisione ai sensi della Convenzione. Questo è un requisito positivo per il riconoscimento. L'art. 32 di Lugano è autonomo nel determinare quali strumenti giuridici sono considerati sentenze ai sensi della Convenzione e possono quindi essere riconosciuti e dichiarati esecutivi. Tuttavia, l'art. 32 della Convenzione di Lugano offre poche indicazioni su quali siano i criteri per l'esistenza di una sentenza. L'articolo si limita a stabilire che il termine "sentenza" comprende qualsiasi sentenza di un tribunale di uno Stato contraente. Inoltre, la disposizione fornisce un elenco non esaustivo degli atti giuridici che rientrano nel concetto di sentenza. Per il resto, l'art. 32 della Convenzione di Lugano non contiene alcun requisito relativo al contenuto della decisione. Piuttosto, il concetto di decisione non va interpretato in modo restrittivo.

In linea di principio, quindi, sia la denominazione della decisione che il tipo di procedimento in cui è stata emessa sono irrilevanti ai fini della sua riconoscibilità. Pertanto, le decisioni sulla concessione della protezione giuridica in casi chiari ai sensi dell'art. 257 CCP rientrano anche nell'art. 32 della Convenzione di Lugano. Il termine "decisione" comprende sia le decisioni definitive, che concludono il procedimento (davanti all'istanza competente), sia le decisioni parziali, che valutano solo una parte delle richieste oggettivamente o soggettivamente accumulate. Allo stesso modo, le decisioni provvisorie che si pronunciano su singole questioni preliminari senza concludere il procedimento principale davanti all'istanza competente sono in linea di principio riconoscibili. Infine, la forma e il contenuto non sono rilevanti ai fini della qualificazione come decisione ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano. In questo senso, non è richiesto un esame sostanziale del merito della pretesa fatta valere, motivo per cui le sentenze contumaciali possono in linea di principio essere riconosciute e dichiarate esecutive ai sensi della Convenzione.

Nonostante la mancanza di requisiti sostanziali, tuttavia, si deve almeno presumere che la sentenza abbia conseguenze giuridiche che possono essere riconosciute o dichiarate esecutive a livello transfrontaliero. Pertanto, per qualificarsi come decisione ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano, è necessario, da un lato, che la decisione produca effetti giuridici suscettibili di

riconoscimento transfrontaliero o di dichiarazione di esecutività. D'altra parte, la decisione deve essere stata emessa da un tribunale ai sensi dell'art. 62 della Convenzione di Lugano.

A. Effetti transfrontalieri

- 4 Solo gli effetti (potenzialmente) transfrontalieri sono suscettibili di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività ai sensi della Convenzione. Pertanto, gli strumenti giuridici che hanno effetto solo all'interno del procedimento (come le ordinanze di assunzione di prove o le ordinanze procedurali che decidono solo sullo svolgimento del procedimento) non possono essere riconosciuti o dichiarati esecutivi ai sensi della Convenzione. Lo stesso vale per le sentenze il cui oggetto è limitato al territorio dello Stato di condanna.
- 5 D'altra parte, perché una sentenza sia riconosciuta o dichiarata esecutiva ai sensi della Convenzione, non è necessario che la sentenza abbia acquisito efficacia di giudicato. Di conseguenza, una sentenza può essere riconosciuta se è stato presentato un ricorso ordinario contro di essa nello Stato di origine. L'articolo 37, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano prevede che il giudice del riconoscimento "può" sospendere il procedimento. Tuttavia, non è obbligato a farlo. Per la dichiarazione di esecutività, tuttavia, è necessario almeno che la decisione sia provvisoriamente esecutiva nello Stato di origine (art. 38 par. 1 della Convenzione di Lugano). L'esecutività dal punto di vista legale è sufficiente. D'altra parte, è irrilevante che la sentenza non possa essere eseguita nello Stato d'origine per motivi di fatto. Ciò è dovuto al fatto che la Convenzione disciplina solo l'ammissione all'esecuzione e non l'esecuzione in sé. Quest'ultima è riservata alla legge nazionale dello Stato di esecuzione.
- 6 Anche le misure cautelari rientrano nel concetto di sentenza. Affinché tali misure siano riconosciute ed eseguite ai sensi della Convenzione, è necessario, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che alla parte avversa sia stato concesso il diritto di essere ascoltata. Tuttavia, il diritto di essere ascoltati è già soddisfatto se c'era ancora la possibilità di opporsi alla decisione o di presentare un ricorso. Affinché una decisione sia riconosciuta, deve quindi esistere solo la possibilità di un procedimento in contraddittorio prima che si ponga la questione del suo riconoscimento o

della sua esecuzione. Le misure superprovvisorie emesse senza ascoltare la controparte non sono pertanto riconoscibili.

Nel caso di provvedimenti provvisori emessi sulla base dell'art. 31 della 7 Convenzione di Lugano, la giurisprudenza della CGUE prevede ulteriori requisiti, che devono essere esaminati anche nel contesto della procedura di dichiarazione di esecutività. Da un lato, deve esistere un legame reale tra l'oggetto del provvedimento e il territorio della giurisdizione invocata per l'emissione del provvedimento stesso. D'altra parte, il carattere provvisorio della misura deve essere preservato. Nel caso delle misure di performance, ciò presuppone che il rimborso sia garantito nel caso in cui il richiedente non abbia successo nel merito. La Corte di giustizia collega queste condizioni alla riconoscibilità o all'esecutività di tali misure. Se queste condizioni non sono soddisfatte, tali misure non possono essere riconosciute o dichiarate esecutive ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

È controverso in quale misura possano essere riconosciute le decisioni 8 procedurali (cioè le decisioni che decidono sull'esistenza di un requisito procedurale). Nella giurisprudenza Gotha, la CGUE ha ritenuto che una decisione con la quale un tribunale di uno Stato membro declina la propria giurisdizione (internazionale) sulla base di un accordo di scelta del foro rientri nella nozione di decisione ai sensi dell'art. 32 aEuGVVO [art. 32 Convenzione di Lugano]. Non è chiaro se ciò significhi che tutte le decisioni procedurali sono ammissibili al riconoscimento. Il ragionamento della sentenza Gotha sottolinea che il termine "sentenza" dovrebbe essere definito in modo ampio, nel senso di promuovere la libera circolazione delle sentenze, e dovrebbe quindi, in linea di principio, includere tutte le sentenze processuali. Tuttavia, si dovrebbe applicare un'eccezione nella misura in cui il contenuto della decisione processuale è destinato ad avere solo effetti intraterritoriali e precisamente nessun effetto internazionale (ad esempio, una decisione sull'incompetenza per mancanza di autorizzazione ad agire o per mancanza di competenza per materia).

B. Giudice dello Stato contraente (art. 62 Convenzione di Lugano)

La definizione di giudice di uno Stato contraente deriva dall'art. 62 della 9 Convenzione di Lugano. A differenza dell'aLugÜ, che in linea di principio qualificava solo le autorità giudiziarie come tribunali ai sensi della

Convenzione, l'art. 62 LugÜ estende il concetto di tribunale anche alle autorità amministrative. Ai sensi dell'art. 62 della Convenzione di Lugano, il termine "tribunale" comprende qualsiasi autorità che sia stata designata da uno Stato contraente come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione della Convenzione. Da questa definizione si evince che, in linea di principio, qualsiasi autorità statale ("qualsiasi autorità") competente a conoscere di una causa civile o commerciale rientra nel concetto di tribunale ai sensi dell'art. 62 della Convenzione di Lugano.

- 10 Per la qualifica di tribunale ai sensi dell'art. 62 o dell'art. 32 della Convenzione di Lugano, è quindi decisiva la funzione esercitata dall'autorità statale e non la sua classificazione formale e organizzativa nel diritto nazionale (il cosiddetto concetto funzionale di tribunale). Di conseguenza, la designazione dell'autorità nel diritto nazionale o il tipo di giurisdizione è irrilevante. Di conseguenza, anche le decisioni dei tribunali penali o amministrativi possono essere riconosciute ai sensi della Convenzione, purché rientrino nel campo di applicazione materiale. Ad esempio, le decisioni di un tribunale penale su richieste civili nel contesto di un'azione di adesione possono essere riconosciute ai sensi della Convenzione. Allo stesso modo, non è necessario che la decisione sia stata emessa da un giudice. Possono essere riconosciute anche le decisioni di un cancelliere o di un ufficiale giudiziario altrimenti competente. Tuttavia, l'approccio funzionale presuppone che l'autorità abbia anche una funzione giudiziaria corrispondente. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea nella causa *Solo Kleinmotoren*, si deve quindi presumere che l'autorità stessa, in virtù del suo mandato, possa decidere sui punti oggetto di controversia tra le parti.
- 11 Sulla base di questa considerazione, per la qualificazione come tribunale ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano sono necessarie due cose: da un lato, deve essere un'autorità statale. Va tenuto presente che l'Unione Europea stessa è considerata uno Stato contraente della Convenzione. Di conseguenza, sono coperti anche i vari tribunali e uffici dell'UE (come l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale [EUIPO] o la CGUE; cfr. art. 1 par. 3 della Convenzione di Lugano). Sono compresi anche i tribunali congiunti di più Stati contraenti (come la Corte di giustizia del Benelux), nella misura in cui i compiti giurisdizionali sono stati loro assegnati dagli Stati contraenti. Inoltre, le decisioni di altri tribunali o autorità sovranazionali (come gli organi della CEDU) non sono considerate tribunali ai sensi dell'art.

62 della Convenzione di Lugano, in quanto tali istituzioni non sono tribunali di uno Stato contraente. Inoltre, i tribunali privati (come i tribunali arbitrali, i tribunali associativi o i tribunali ecclesiastici) non sono considerati tribunali ai sensi dell'art. 62 della Convenzione di Lugano. D'altra parte, si deve presumere che l'autorità decidente abbia il potere di decidere sul caso in questione. Di conseguenza, è necessario presupporre almeno una base di autorizzazione in un atto sovrano che dichiari l'autorità decisionale competente a decidere la controversia in questione.

Non è chiaro in che misura un procedimento giudiziario debba precedere la 12
decisione. Pertanto, per quanto riguarda il concetto di decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, la CGUE ha affermato che il principio del legittimo affidamento presuppone che le decisioni siano state prese nell'ambito di procedimenti giudiziari che offrano garanzie di indipendenza e imparzialità e in cui sia rispettato il principio del contraddittorio. Allo stesso modo, la maggioranza chiede che l'autorità decisionale soddisfi i requisiti di un tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'art. 6 CEDU. Tuttavia, queste considerazioni non possono essere trasferite al concetto di tribunale ai sensi della Convenzione di Lugano senza ulteriori approfondimenti. Come nell'aLugÜ, anche nell'EuGVVO il concetto di tribunale è limitato alle autorità giudiziarie. Di conseguenza, sembra giustificato determinare questo concetto sulla base delle caratteristiche di un tribunale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Pertanto, l'espressione di uno standard di stato di diritto europeo e quindi anche di uno standard minimo da indirizzare a un tribunale può certamente essere riconosciuta nell'art. 6(1) CEDU.

Nell'ambito della Convenzione di Lugano, tuttavia, si è espressamente 13
rinunciato al requisito di un tribunale come autorità decisionale. Quindi, almeno la Convenzione stessa non contiene ulteriori requisiti per lo svolgimento del procedimento. Tuttavia, tale obbligo può essere dedotto dalla CEDU, che prevede varie garanzie procedurali all'art. 6 (1) CEDU. Il riconoscimento di decisioni che violano queste garanzie procedurali può essere rifiutato sulla base della riserva formale di ordine pubblico ai sensi dell'art. 34 n. 1 della Convenzione di Lugano. L'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU prevede, tra l'altro, il diritto di ogni parte di veder giudicate le proprie pretese civili da un tribunale indipendente, imparziale e basato sulla legge in un processo equo. Se ne deduce che la persona interessata deve avere almeno

la possibilità di impugnare i provvedimenti davanti a un tribunale che possa decidere su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto. Tuttavia, è perfettamente compatibile con questa disposizione considerare un provvedimento amministrativo come una decisione ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano, a condizione che prima del riconoscimento vi fosse almeno la possibilità di un controllo giurisdizionale del provvedimento nello Stato di origine.

II. DOMANDE SPECIALI

A. Decisioni delle autorità di conciliazione

- 14 Le autorità di conciliazione possono essere qualificate come tribunali ai sensi dell'art. 62 o dell'art. 32 della Convenzione di Lugano. Per essere considerata una decisione ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano, tuttavia, l'autorità di conciliazione deve avere una competenza decisionale ai sensi degli artt. 210 e seguenti. Codice di procedura civile. Nella sentenza Schlömp la Corte di Giustizia europea ha stabilito che, ai fini della litispendenza ai sensi dell'art. 30 (1) della Convenzione di Lugano, le autorità di conciliazione devono essere qualificate come tribunali. Tuttavia, questa constatazione è solo in apparenza in contraddizione con il potere decisionale che deve essere presupposto dalla legge. Va ricordato che l'art. 62 della Convenzione di Lugano segue un approccio funzionale e si concentra quindi sulla funzione da esercitare in base alla base giuridica. Nel diritto processuale civile svizzero, l'autorità di conciliazione ha generalmente la funzione di avviare il procedimento (art. 197 CCP). A questo proposito, la presentazione di una domanda di conciliazione fa scattare anche la litispendenza prevista dal diritto processuale civile svizzero (art. 62 cpv. 1 CCP). Al contrario, ad eccezione delle costellazioni di cui agli artt. 210 e segg. CCP, l'autorità arbitrale non ha il potere di decidere la controversia civile in corso tra le parti. Di conseguenza, al di fuori di queste costellazioni, le autorità di conciliazione non si qualificano come tribunali ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano. Pertanto, ad esempio, la concessione di un'autorizzazione a proporre un'azione (a parte il fatto che questa ha effetto solo all'interno del procedimento e quindi non ha effetti riconoscibili) non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano. Nel caso delle sentenze proposte, la situazione è meno chiara. Ai sensi dell'art. 211, comma 1, c.p.c., una proposta di sentenza si considera accettata e ha gli effetti di una

decisione definitiva se non viene respinta da una delle parti entro venti giorni. Tuttavia, se una delle parti rifiuta il giudizio proposto, l'autorità arbitrale viene privata retroattivamente del suo potere decisionale. In questo caso, l'autorità arbitrale non ha più una funzione decisionale, per cui non è più da considerarsi un tribunale ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano. Di conseguenza, una proposta di sentenza dovrebbe essere considerata una decisione ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano solo dopo la scadenza del periodo di 20 giorni e l'accertamento del passaggio in giudicato da parte dell'autorità arbitrale.

B. Decisioni di exequatur

Le decisioni che riconoscono o dichiarano esecutive le sentenze di altri Stati 15
contraenti (le cosiddette decisioni di exequatur) non sono riconoscibili ai sensi degli articoli 32 e seguenti. Lugano (divieto di doppio exequatur). Ciò deriva dal fatto che, sulla base delle disposizioni della Convenzione in materia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività, ogni Stato contraente deve decidere autonomamente se le condizioni per il riconoscimento sono soddisfatte. Lo stesso vale per le decisioni che riconoscono una sentenza di uno Stato terzo o la dichiarano esecutiva. Tali decisioni, inoltre, non partecipano alla libertà di movimento prevista dalla Convenzione.

D'altro canto, le sentenze basate su trattati che modificano un titolo basato su 16
trattati o su uno Stato terzo sono aperte al riconoscimento transfrontaliero o alla dichiarazione di esecutività. È tuttavia essenziale che la sentenza precedente tra le stesse parti e sullo stesso oggetto della controversia sia sostituita o modificata nel suo risultato.

C. Decisioni della SchKG

1. Decisioni relative a procedure fallimentari

In relazione alle decisioni derivanti da un procedimento ai sensi della SchKG, 17
si deve tenere conto innanzitutto dell'art. 1 cpv. 2 lett. b LUGÜ. Di conseguenza, i procedimenti di fallimento, concordato e simili sono esclusi dall'ambito di applicazione materiale della Convenzione. Anche le sentenze derivanti da tali procedimenti non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

2. Misure di applicazione

- 18 Va inoltre ricordato che il diritto svizzero in materia di esecuzione e fallimento è caratterizzato da un intreccio particolarmente stretto tra le procedure di riconoscimento ed esecuzione. Pertanto, la procedura di recupero crediti in Svizzera ha una duplice natura: quella di produzione del titolo e quella di esecuzione del titolo. Ciò comporta notevoli difficoltà nell'assegnazione al sistema di riconoscimento e dichiarazione di esecutività della Convenzione.
- 19 Da un lato, nell'ambito della SchKG, la demarcazione tra misure esecutive pure e titoli esecutivi è particolarmente difficile. La delimitazione concreta deve essere effettuata indipendentemente dal trattato e secondo criteri funzionali. Le misure che servono ad avviare o a portare avanti un procedimento di esecuzione sono considerate misure di esecuzione. È essenziale che tali misure non risolvano una controversia tra le parti e servano esclusivamente a far rispettare la legge. Poiché l'esecuzione vera e propria è di competenza esclusiva del diritto nazionale, le misure di pura esecuzione non possono essere riconosciute ed eseguite ai sensi degli articoli 32 e seguenti. Convenzione di Lugano.
- 20 Pertanto, a mio avviso, è necessario distinguere tra misure di esecuzione e strumenti di esecuzione veri e propri secondo i seguenti criteri. Gli atti esecutivi che servono esclusivamente a far valere un credito legale già riconosciuto dal tribunale devono essere qualificati come provvedimenti esecutivi (ciò include, ad esempio, le ordinanze di pignoramento). Tuttavia, se l'azione esecutiva comprende anche una decisione su un punto controverso tra le parti, l'azione deve essere qualificata come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano.

3. Limitazione del procedimento di esecuzione avviato

- 21 D'altra parte, anche i titoli giuridici ai sensi della SchKG sono difficili da classificare, in quanto i loro effetti nell'ambito del diritto dell'esecuzione sono limitati alla procedura di esecuzione nazionale avviata. Pertanto, se i titoli giuridici producono effetti solo nell'ambito del diritto del recupero crediti e non hanno effetti nell'ambito del diritto sostanziale (ad esempio, la decisione di avviare un procedimento giudiziario o l'ingiunzione di pagamento non contestata e non impugnabile), l'oggetto della decisione stessa è limitato al

procedimento di recupero crediti avviato. A causa di questa limitazione (fattuale e, di conseguenza, anche territoriale), in dottrina si sostiene talvolta che tali titoli non possano essere riconosciuti e dichiarati esecutivi ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

Da un lato, tale opinione è del tutto giustificabile e trova una certa conferma 22 nella giurisprudenza della CGUE sulle conseguenze giuridiche di una dichiarazione di esecutività. Pertanto, la CGUE ha affermato che non è opportuno attribuire a una decisione, al momento della dichiarazione di esecutività, effetti giuridici che non ha nello Stato d'origine. Nel caso di una dichiarazione di esecutività, tuttavia, un titolo puramente esecutivo ai sensi della SchKG avrebbe un effetto più esteso nello Stato di esecuzione che nello Stato di origine. In questo modo, attraverso la dichiarazione di esecutività, il titolo (a differenza della Svizzera) avrebbe effetto anche al di fuori del procedimento esecutivo in corso. D'altro canto, questa restrizione è dovuta anche alla peculiarità del procedimento di esecuzione svizzero, in base al quale l'intero patrimonio del debitore situato in Svizzera è già accessibile nel procedimento in corso. Non vi è quindi alcun motivo di per sé per avviare un'ulteriore procedura esecutiva sulla base dello stesso titolo. Il risultato è quindi una limitazione territoriale degli effetti di un'ingiunzione di pagamento imposta dal diritto nazionale. Tuttavia, è perlomeno discutibile che le disposizioni sulla libera circolazione delle sentenze della Convenzione rientrino nella disponibilità degli Stati contraenti. Il diritto nazionale di uno Stato contraente non dovrebbe poter escludere il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza ai sensi della Convenzione di Lugano. Di conseguenza, nel senso della libera circolazione delle sentenze, è da preferire una prospettiva internazionale per quanto riguarda questa restrizione. Di conseguenza, occorre verificare se, a prescindere dalla restrizione imposta dal diritto nazionale ai procedimenti esecutivi, le sentenze producano effetti giuridici suscettibili di riconoscimento transfrontaliero o di dichiarazione di esecutività.

4. Ordine di pagamento

Se l'ingiunzione di pagamento non contestata è stata emessa sulla base di una 23 sentenza o di un surrogato di sentenza (cosiddetta ingiunzione di pagamento titolata), l'ingiunzione di pagamento non costituisce un titolo esecutivo autonomo. Piuttosto, dimostra semplicemente che la decisione sottostante è

esecutiva. Pertanto, solo la decisione sottostante che è considerata esecutiva sulla base dell'ingiunzione di pagamento partecipa alla libera circolazione della Convenzione (nella misura in cui è coperta dal campo di applicazione materiale) (art. 38 par. 1 della Convenzione di Lugano).

- 24 Molto più controverso è se un'ingiunzione di pagamento non titolata e non contestata debba essere considerata una decisione ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano. Alcuni sostengono che l'ingiunzione di pagamento sia una pura misura esecutiva. Tuttavia, occorre tenere presente che l'ingiunzione di pagamento ha una duplice natura. In primo luogo, si tratta di una semplice richiesta ufficiale di pagamento che dà inizio al previsto procedimento esecutivo. In questa funzione, l'ingiunzione di pagamento è solo una parte del procedimento di esecuzione forzata ed è di fatto una misura esecutiva pura. Tuttavia, se il debitore non solleva un'obiezione legale o se una possibile obiezione legale viene rimossa, l'ingiunzione di pagamento diventa "definitiva" e un titolo esecutivo di fatto. Il concetto ampio di decisione ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano comprende tutti i titoli esecutivi. Ciò si evince anche dalla giurisprudenza della CGUE, in cui i titoli esecutivi funzionalmente equivalenti all'ingiunzione di pagamento svizzera (come il decreto ingiuntivo italiano) sono stati qualificati come sentenze ai sensi dell'art. 32 di Lugano. Inoltre, come è noto, l'art. 32 del LugÜ cita l'ingiunzione di pagamento come esempio di sentenza, estendendo il concetto di sentenza di per sé alle ingiunzioni di pagamento. Su questa base, non si può ritenere che l'ingiunzione di pagamento svizzera sia una mera misura esecutiva ai sensi della Convenzione. Si tratta piuttosto di uno strumento di esecuzione che in linea di principio può partecipare alla libertà di circolazione della Convenzione.
- 25 È inoltre irrilevante che l'ingiunzione di pagamento sia emessa da un ufficio di recupero crediti e non da un vero e proprio tribunale. Come è noto, il concetto di tribunale è stato esteso alle autorità amministrative dall'art. 62 della Convenzione di Lugano. Invece, sulla base del concetto funzionale di tribunale, si deve prendere in considerazione la funzione dell'agenzia di recupero crediti da esercitare secondo la base giuridica. In questo contesto, si nota che l'autorità di recupero crediti non è dichiarata competente dalla legge svizzera (più precisamente dalla SchKG) per decidere una controversia esistente tra le parti. Sulla base della giurisprudenza Solo Kleinmotoren della Corte di Giustizia europea, ciò è inizialmente contrario a qualificare

l'ingiunzione di pagamento come una decisione ai sensi dell'art. 32 LugÜ. Tuttavia, l'ingiunzione di pagamento non contestata e senza titolo diventa un titolo esecutivo per legge. Di conseguenza, in questa costellazione l'autorità di recupero crediti ha il potere di emettere un titolo esecutivo per legge. Di conseguenza, in questa costellazione l'autorità di recupero crediti è anche competente a decidere su un punto controverso tra le parti (ossia l'esecutività del credito), motivo per cui deve essere considerata come un tribunale ai sensi dell'art. 62 della Convenzione di Lugano. Di conseguenza, l'ingiunzione di pagamento non sarebbe suscettibile di riconoscimento, ma sarebbe suscettibile di dichiarazione di esecutività all'estero.

Non è nemmeno decisivo il fatto che l'ingiunzione di pagamento, non 26
contestata e non contestata, non sia preceduta da un procedimento in contraddittorio. Secondo la giurisprudenza della CGUE, è richiesta solo la possibilità di un procedimento in contraddittorio prima della presentazione della domanda di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività. Questa possibilità esiste senza ulteriori indugi nel caso di un'ingiunzione di pagamento; il debitore può sollevare un'obiezione legale o far accertare in qualsiasi momento in un procedimento giudiziario che il credito alla base dell'ingiunzione di pagamento non esiste (art. 85a par. 1 SchKG). Questa possibilità salvaguarda anche il diritto a un procedimento giudiziario ai sensi dell'art. 6 CEDU.

L'unica questione è se l'ingiunzione di pagamento possa avere anche effetti 27
transfrontalieri. L'ingiunzione di pagamento è di per sé limitata al procedimento di recupero crediti avviato e non consente di avviare ulteriori procedimenti di recupero crediti. L'ingiunzione di pagamento non datata e non contestata crea quindi un titolo esecutivo solo per l'incasso in corso (e non in generale) ed è quindi indissolubilmente legata ad esso. In termini di libera circolazione delle sentenze, tuttavia, è da preferire una prospettiva internazionale, come già detto, secondo la quale l'ingiunzione di pagamento non datata e non contestata non è altro che un titolo esecutivo temporalmente limitato. Poiché i titoli esecutivi temporanei sono suscettibili di dichiarazione di esecutività ai sensi della Convenzione, ritengo che tali ingiunzioni di pagamento possano partecipare alla libera circolazione transfrontaliera dei titoli.

5. Decisione di aprire un caso

- 28 Se una proposta legale viene eliminata mediante una decisione (provvisoria o definitiva) di avvio del procedimento o un'azione di riconoscimento, tale decisione prende il posto dell'ingiunzione di pagamento.
- 29 Nel caso di una decisione definitiva di avviare un procedimento giudiziario, si tratta di una decisione di *exequatur* che dichiara la sentenza sottostante o la sentenza surrogata esecutiva nel corrispondente procedimento di esecuzione del debito ed elimina il rimedio legale. Di conseguenza, questa decisione non è riconoscibile né eseguibile ai sensi della Convenzione, a causa del divieto di doppio *exequatur*. D'altra parte, il titolo giuridico su cui si basa la decisione di avvio del procedimento è in linea di principio suscettibile di riconoscimento transfrontaliero e di dichiarazione di esecutività ai sensi della Convenzione.
- 30 L'avvio provvisorio del procedimento riguarda anche la questione se l'atto pubblico o il riconoscimento del debito presentato soddisfa le condizioni per l'esecuzione ai sensi dell'art. 82 SchKG. Il giudice che apre il procedimento non decide sull'esistenza del credito, ma solo sulla sua esecutività. Tuttavia, si tratta fondamentalmente (e contrariamente all'opinione della Corte Suprema Federale) di una procedura di accertamento (sommatoria) che si svolge nell'ambito del procedimento esecutivo. Pertanto, l'opponente è anche libero di sollevare obiezioni sostanziali contro l'esistenza del credito (art. 82, comma 2, SchKG). Poiché anche le sentenze sommarie sono suscettibili di dichiarazione di esecutività transfrontaliera ai sensi della Convenzione di Lugano, la sentenza provvisoria di apertura può in linea di principio essere dichiarata esecutiva a livello internazionale insieme all'ingiunzione di pagamento ai sensi della Convenzione.
- 31 In questo contesto, va nuovamente menzionata la limitazione esistente ai procedimenti esecutivi avviati. La decisione di avviare un procedimento giudiziario non impone l'obbligo di effettuare un pagamento in denaro, ma concede l'avvio provvisorio di un procedimento giudiziario per una determinata somma di denaro. Gli effetti della decisione sono quindi ancora una volta limitati alle procedure di recupero crediti avviate e servono solo a eliminare l'obiezione giuridica sollevata. Tuttavia, anche in questo caso è preferibile una prospettiva internazionale, in cui la decisione provvisoria di avviare un procedimento (come l'ingiunzione di pagamento non contestata) rappresenta anche un titolo esecutivo limitato nel tempo. È vero che la

decisione provvisoria di aprire un caso non è di per sé definitiva quando viene emessa, ma è solo provvisoriamente esecutiva (a seconda della mancata presentazione di un'azione di interdizione). Tuttavia, secondo la Convenzione, anche le sentenze che sono solo provvisoriamente esecutive possono essere oggetto di una dichiarazione internazionale di esecutività. Di conseguenza, l'esecutività internazionale deve essere assunta anche in questo caso a favore della più ampia libertà di circolazione dei titoli.

6. Arresto

L'allegato è una misura di sicurezza precauzionale ai sensi della SchKG. Viene 32 utilizzato per sequestrare ufficialmente i beni del debitore. Come è noto, le misure di protezione giuridica precauzionale sono suscettibili di dichiarazione di esecutività transfrontaliera ai sensi della Convenzione. A questo proposito, provvedimenti cautelari come il sequestro conservativo di diritto italiano o la freezing injunction di diritto irlandese sono considerati sentenze ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano. Il sequestro svizzero ai sensi degli artt. 271 e segg. SchKG (a differenza, ad esempio, del pignoramento di diritto tedesco ai sensi dei § 916 e segg. del DZPO) è limitato nel suo oggetto a determinati beni situati in Svizzera che devono essere indicati nella richiesta di pignoramento (art. 271 comma 1 SchKG). Di conseguenza, l'esecutività internazionale del pignoramento viene respinta dalla maggioranza dei tribunali. Tuttavia, una dichiarazione di esecutività ai sensi della Convenzione dovrebbe essere presa in considerazione almeno se i beni già sottoposti a pignoramento in Svizzera vengono trasferiti all'estero. Questo, tuttavia, solo nella misura in cui il debitore ha avuto la possibilità di difendersi dal pignoramento prima della richiesta della dichiarazione di esecutività.

D. Contenzioso

In linea di principio, le transazioni giudiziarie non possono essere 33 riconosciute ai sensi degli articoli 32 e seguenti. Convenzione di Lugano. Sono disciplinati separatamente dall'art. 58 della Convenzione di Lugano e sono suscettibili solo di una dichiarazione di esecutività. Ciò pone particolari difficoltà agli Stati contraenti (come la Svizzera) in cui la transazione giudiziaria ha valore di sentenza. Pertanto, in base a un'interpretazione rigorosa, la transazione ai sensi del CCP non potrebbe avere alcun effetto giuridico ai sensi della Convenzione. Inoltre, anche il giudice del

riconoscimento non può rifiutarsi di riconoscere una sentenza perché il suo contenuto è in contrasto con tale accordo giudiziario. Tuttavia, non è chiaro in che misura il legislatore europeo avesse in mente l'accordo giudiziario secondo lo ZPO. L'art. 58 della Convenzione di Lugano sembra essere più orientato verso accordi che non diventano giuridicamente vincolanti e hanno solo un contenuto esecutivo (come nel caso del diritto tedesco o austriaco).

- 34 È pertanto discutibile se la transazione ai sensi dell'art. 241 c.p.c. in combinazione con un'ordinanza di annullamento (art. 241 c. 3 c.p.c.) abbia un effetto che può essere riconosciuto ai sensi degli artt. 32 e seguenti. A LugÜ si può attribuire un effetto riconoscibile. Come è noto, nella causa Solo Kleinmotoren, la Corte di giustizia europea ha basato la sua decisione sul fatto che la decisione è emessa da un organo giudiziario dello Stato contraente che, in virtù del suo mandato, decide esso stesso sulla controversia esistente tra le parti. Secondo la Corte di Giustizia europea, questo requisito non è soddisfatto nel caso di una transazione giudiziaria, anche se questa viene conclusa davanti a un tribunale e pone fine a una controversia legale. Il tribunale ha ritenuto che una transazione giudiziaria sia essenzialmente di natura contrattuale, in quanto il suo contenuto è determinato principalmente dalla volontà delle parti. Di conseguenza, per la Corte è decisivo se è il giudice stesso a decidere sulle questioni controverse o se è soprattutto la volontà delle parti a portare alla risoluzione della controversia. Si potrebbe ora sostenere a favore della riconoscibilità che l'ordine del tribunale di cancellare la transazione dimostra che il contenuto della transazione è stato esaminato dal tribunale. Pertanto, il giudice deve esaminare il contenuto dell'accordo in modo almeno sommario e rudimentale e rifiutare l'annullamento se il contenuto dell'accordo è palesemente incompatibile con la legge. È vero che l'accordo stesso è l'atto che crea forza giuridica. Tuttavia, la transazione ha effetto solo se tale effetto è certificato da un mandato di esecuzione. In assenza di tale mandato di esecuzione, l'opponente potrebbe anche sostenere che, a causa dell'assenza di un mandato di esecuzione, secondo il tribunale competente, non vi è stata un'effettiva risoluzione del procedimento per dichiarazione delle parti. Tuttavia, non è certo che questo (limitato) controllo giudiziario sia già sufficiente per annullare la "natura contrattuale" della transazione della causa. Pertanto, nonostante il limitato potere di controllo legale del tribunale, il contenuto della transazione giudiziaria ai sensi dell'art. 241 CCP è essenzialmente determinato dalle parti. Inoltre, si deve tenere conto del nuovo articolo 2, lettera b, del Regolamento Bruxelles I, introdotto

nel sistema parallelo di Bruxelles I. Si riferisce a una transazione giudiziaria (anziché a una transazione giudiziaria) e la definisce, tra l'altro, come una transazione che è stata "approvata" da un tribunale di uno Stato membro. In ultima analisi, anche la transazione ai sensi dell'art. 241 ZPO viene approvata dal tribunale "per motivi di buon ordine" o il procedimento viene cancellato. Si può quindi ritenere che la transazione giudiziaria, anche con un ordine di cancellazione del procedimento, non sia da considerarsi una decisione ai sensi degli articoli 32 e seguenti. Convenzione di Lugano.

Si noti, tuttavia, che il confine tra una transazione giudiziaria ai sensi dell'art. 35 58 della Convenzione di Lugano e una decisione ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano è fluido. A condizione che l'attività giudiziaria non si limiti esclusivamente all'approvazione (o all'autenticazione) della transazione e che il contenuto della transazione sia incluso nella sentenza, tale sentenza può costituire una decisione ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di Lugano. Questo è almeno il caso in cui la decisione, e non la transazione, abbia effetto di giudicato. Dovrebbero essere riconosciute anche le sentenze emesse su richiesta di entrambe le parti (come la sentenza consensuale irlandese). In queste costellazioni, gli effetti che possono essere riconosciuti sono generati solo da un atto sovrano dello Stato, motivo per cui non si può più ipotizzare una "natura puramente contrattuale".

E. Decisioni relative all'arbitrato

L'arbitrato è escluso dal campo di applicazione materiale della Convenzione 36 (art. 1 cpv. 2 lett. d LugÜ). Tuttavia, l'esclusione dell'arbitrato è formulata in modo estremamente vago e quindi necessita di interpretazione. È indiscutibile che la Convenzione non vincola i tribunali arbitrali, motivo per cui i lodi arbitrali non sono coperti dalla Convenzione di Lugano. In linea di principio, invece, tali sentenze devono essere riconosciute ed eseguite ai sensi della Convenzione di New York ("NYC"). Inoltre, anche alcuni procedimenti giudiziari statali strettamente connessi all'arbitrato possono essere coperti dall'esclusione dell'arbitrato. Pertanto, le decisioni che costituiscono un prerequisito indispensabile per lo svolgimento di uno specifico arbitrato non rientrano nell'ambito di applicazione materiale della Convenzione. Pertanto, tra l'altro, le decisioni giudiziarie di nominare o revocare un arbitro, di determinare la sede dell'arbitrato o di prorogare il termine per la pronuncia del lodo sono escluse dall'ambito dell'arbitrato. Inoltre, la Convenzione non si

applica alle decisioni su controversie relative a un lodo arbitrale (come le azioni di annullamento di un lodo). D'altra parte, la Convenzione si applica quando l'arbitrato è solo oggetto di una questione preliminare. Di conseguenza, è deplorabile che anche le decisioni di merito pronunciate in violazione di una convenzione arbitrale siano considerate riconoscibili ai sensi della Convenzione. Si tratta di una palese violazione dell'Art. II (3) del NYT.

- 37 In generale, la natura giuridica dell'oggetto della controversia sembra essere decisiva per la Corte nel determinare se una decisione rientra nel campo di applicazione materiale della Convenzione. Tuttavia, il modo in cui deve essere determinata la natura giuridica dell'oggetto della controversia non può essere chiarito in modo definitivo sulla base della giurisprudenza della CGUE. Nella causa *Van Uden*, ad esempio, la Corte di giustizia europea ha stabilito, limitatamente alle misure cautelari, che la natura giuridica dei crediti da garantire determina se essi rientrano nell'ambito di applicazione. Nella sua giurisprudenza *West Tankers*, la Corte di giustizia europea sembra quindi determinare in generale la natura giuridica dell'oggetto della controversia sulla base della natura giuridica dei crediti da garantire. Di conseguenza, si deve presumere che la Corte di giustizia determini la natura giuridica dei crediti da garantire per stabilire se un procedimento, e quindi anche la sua decisione, appartenga all'ambito di applicazione sostanziale.

F. Strumenti autentici

- 38 Gli atti pubblici non costituiscono sentenze ai sensi della Convenzione. Pertanto, non sono riconoscibili ai sensi della Convenzione, ma possono solo essere oggetto di una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione di Lugano.

G. Decisioni sui costi

- 39 Già dal testo dell'art. 32 della Convenzione di Lugano si evince che le decisioni che determinano le spese processuali sono riconoscibili ed esecutive ai sensi della Convenzione. Ciò è giustificato dal fatto che la ripartizione dei costi è spesso decisa nel corso del procedimento dinanzi al tribunale. Tuttavia, è necessario che i procedimenti in questione rientrino nel campo di applicazione materiale della Convenzione.

L'autore desidera ringraziare Natalie Lisik per la sua revisione critica.

BIBLIOGRAFIA

Althammer Christoph et al, Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 10 EuGVVO, GVG, 22nd ed. Tübingen 2011 (cit. Stein/Jonas - Bearbeiter, Art. xx EuGVVO N. xx).

Amonn Kurt/Walther Fridolin, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9^a ed. Berna 2013.

Atteslander-Dürrenmatt Agnes H., Der Prozessvergleich im internationalen Verhältnis, Unter besonderer Berücksichtigung anerkennungs- und vollstreckungsrechtlicher Fragen im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr der Schweiz, Diss. Tübingen 2006.

Bettler Ronnie, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, Begriff, Inhalt und insbesondere Umfang der gerichtliche Prüfung, AJP 2018, p. 1486 e ss.

Bitter Anna-Kristina, Vollstreckbarerklärung und Zwangsvollstreckung ausländischer Titel in der Europäischen Union, Tübingen 2009.

Messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2009 sul decreto federale concernente l'approvazione e l'esecuzione della Convenzione di Lugano riveduta sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, FF 2009 pag. 1777 e segg.

Messaggio del 28 giugno 2006 sul Codice di procedura civile svizzero, BBl 2006 pag. 7221 e seguenti (cit. Messaggio ZPO).

Bucher Andreas (a cura di), Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Basel 2011 (cit. CR LugÜ - Bearbeiter/-in, Art. xx LugÜ N. xx).

Czernich Dietmar/Kodek Georg E./Mayr Peter G. (eds.), Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht - Brüssel Ia-Verordnung (EuGVVO 2012) und Übereinkommen von Lugano 2007, 4^a ed. Vienna 2015 (cit. Czernich/Kodek/Mayr - Bearbeiter/-in, Art. xx EuGVVO N. xx).

Dasser Felix / Oberhammer Paul (a cura di), Stämpfli Handkommentar, Convenzione di Lugano - Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale, 3^a ed. Berna 2021 (cfr. SHK LugÜ - Bearbeiter/-in, Art. xx LugÜ N. xx).

Domej Tanja, Der "Lugano - Zahlungsbefehl" - Titelllose Schuldbetreibung in der Schweiz nach der LugÜ-Revision, ZZPInt 2008, p. 167 ss.

Donzallaz Yves, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions et matière civile et commerciale, Volume II, Paragraphes 1737 - 4328, Berna 1997.

Geimer Reinhold / Schütze Rolf A. (a cura di), Europäisches Zivilverfahrensrecht - Kommentar zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, EuInsVO, EuVTVO, zum Lugano Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht, 4^o ed. Monaco 2020 (cit. Geimer/Schütze - Bearbeiter/-in, Art. xx EuGVVO N. xx).

Gilliéron Pierre-Robert, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. I, Art. 1 - 88, Losanna 1999.

Jametti Greiner Monique, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, Diss. Basilea 1998.

Jametti Greiner Monique, Overview of the Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, ZBJV 1992, p. 42 ss (cfr. Jametti Greiner, ZBJV).

Jenard Paul, Rapporto del 5 marzo 1979 sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GUCE 1979, C 59, p. 1 e seguenti (cit. Rapporto Jenard).

Kistler Alexander R. E. / Daphinoff Michael, The Arbitration Exclusion of the EuGVVO and the Lugano Convention, SRIEL 2020, pag. 477 e segg.

Kren Kostkiewicz Jolanta, Anerkennbare und vollstreckbare Titel nach IPR-Gesetz und Lugano-Übereinkommen, in: Schwander Ivo/Stoffel Walter A. (eds.), Beiträge zum schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, Festschrift für Oscar Vogel, Fribourg 1991, p. 419 ss.

Kren Kostkiewicz Jolanta (a cura di), Orell Füssli Kommentar Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Lugano-Übereinkommen und weitere Erlasse, 2a ed. Zurigo 2019 (cfr. OFK IPRG/LugÜ - Bearbeiter/-in, Art. xx LugÜ N. xx).

Kren Kostkiewicz Jolanta/Rodriguez Rodrigo, L'ingiunzione di pagamento non contestata nella Convenzione di Lugano riveduta, Jusletter 26 aprile 2010.

Kropholler Jan/von Hein Jan, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen 2007, EuMTVO, EuMVVO und EuGFVO, 9a ed. Francoforte sul Meno 2011.

Markus Alexander R., Die revidierte europäische Gerichtsstandsverordnung, Eine "Lugano-Sicht", AJP 2014 p. 800 ss (cfr. Markus, Lugano-Sicht).

Markus Alexander R., Diritto processuale civile internazionale, 2a ed. Berna 2020.

Markus Alexander R., Problemi dell'EuGVVO - Revisione: Begriff der Entscheidung und Abschaffung des Exequaturverfahrens, in: Lorandi Franco/Staehelin Daniel (eds.), Innovatives Recht, Festschrift für Ivo Schwander, Zurigo 2011 (cit. Markus, FS Schwander).

Markus Alexander R., Lugano - Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten, Provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, Diss. Basilea 1996 (cit. Markus, LugÜ).

Markus Alexander R., Zahlungsbefehl als Mahntitel nach dem revidierten Lugano - Übereinkommen, in: Kren Kostkiewicz Jolanta/Markus Alexander R./Rodriguez Rodrigo (eds.), Internationaler Zivilprozess 2011, Zusammenspiel des revLugÜ mit dem revSchKG und der schweizerischen ZPO, Bern 2011 (cit. Markus, Zahlungsbefehl).

Markus Alexander R./Renz Frauke, Conciliators are judges under the Lugano Convention, lis pendens after case Schlömp C-467/16, AJP 2017, p. 1350 e ss.

Meier Isaak, L'arresto nel diritto internazionale, SZZP/RSPC 2005, pag. 417 e segg.

Meier Isaak, Besondere Vollstreckungstitel nach dem Lugano Übereinkommen, in: Schwander Ivo (ed.), Das Lugano-Übereinkommen, Europäisches Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, St. Gallen 1990, p. 157 ss.

Meyer-Ladewig Jens/Nettesheim Martin/von Raumer Stefan (a cura di), CEDU Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Handkommentar, 4^a ed. Basilea 2017 (cfr. HK ECHR - Bearbeiterin/-in, art. xx ECHR N. xx).

Nauman Ingrid, Ingiunzioni inglesi anti-suit per l'esecuzione di accordi arbitrali, Diss. Tubinga 2008.

Oberhammer Paul/Koller Christian/Slonina Michael, § 15 Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, in: Stefan Leible/Jörg Philipp Terhechte (eds.), Enzyklopädie Europarecht, vol. 3, Europäisches Rechtsschutz- und Verfahrensrecht, Zurich/Baden-Baden/Vienna 2014.

Oetiker Christian / Weibel Thomas (a cura di), Basler Kommentar, Convenzione di Lugano, 2a ed. Basilea 2016 (cfr. BSK LugÜ - Bearbeiter, Art. xx LugÜ N. xx).

Phurtag Sejee, Precautionary measures in international civil procedural law, with special reference to Swiss and English law, Diss. Berna 2019.

Pocar Fausto, Relazione esplicativa del 23 dicembre 2009 sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU CE 2009, C 319 pp. 1 e seguenti (cfr. Rapporto Pocar).

Rauscher Thomas (a cura di), European Civil Procedure and Conflict of Laws EuZPR/EuIPR, Commentary, Volume I - Brussels Ia Regulation, 5a ed. Colonia 2021 (cit. Rauscher - Bearbeiter/-in, art. xx Regolamento Bruxelles Ia N. xx).

Rauscher Thomas / Krüger Wolfgang (a cura di), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, vol. 3, §§ 946 - 1117, EGZPO, GVG, EGGVG, UKlaG, Internationales und Europäisches Zivilprozessrecht, 5^a ed. Monaco 2017 (cit. MüKo ZPO - Bearbeiter/-in, art. xx Bruxelles Ia Regolamento N. xx).

Schlosser Peter, Relazione del 5 marzo 1979 sulla Convenzione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'adesione alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e sul Protocollo

sulla sua interpretazione firmato dalla Corte di giustizia di Lussemburgo il 9 ottobre 1978, GU n. C 59, pag. 71 e segg.

Schnyder Anton K. (a cura di), Commentario DIKE, Convenzione di Lugano sul diritto processuale civile internazionale, Zurigo 2011 (cit. Schnyder - Bearbeiter/-in, Art. xx LugÜ N. xx).

Schlosser Peter F., Rapporto del 5 marzo 1979 sulla Convenzione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'adesione alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e al Protocollo sulla sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia del 9 ottobre 1978 (cit. Schlosser - Rapporto).

Schlosser Peter F./Hess Burkhard (eds.), Diritto processuale civile dell'UE, EuGVVO, EuVTVO, EuMahnVO, EuBagVO, HZÜ, EuZVO, HBÜ, EuBVO, EuKtPVO, 4° ed. Monaco 2015.

Simons Thomas / Hausmann Rainer (a cura di), Unalex Kommentar, Brüssel I-Verordnung; Kommentar zur VO (EG) 44/2001 und zum Übereinkommen von Lugano, Monaco 2012 (cit. Unalex Kommentar - Bearbeiter/-in, Art. xx LugÜ N. xx).

Sogo Miguel, Internationale Vollstreckbarkeit provisorischer Rechtsöffnungsentscheide nach LugÜ, AJP 2005, p. 808 ss.

Sogo Miguel, Kleine Arrestrevision, große Auswirkungen - zur geplanten Anpassung des Arrestrechts im Rahmen der Revision des Lugano - Übereinkommens, SZZP/RSPC 2009, p. 75 ss (cit. Sogo, SZZP).

Spühler Karl, Il regolamento giudiziario, Zurigo 2015.

Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik (a cura di), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 1a ed. Basilea 2010 (cfr. BSK ZPO (1a ed.) - Bearbeiter, Art. xx ZPO N. xx).

Staehelin Adrian/Bauer Thomas/Staehelin Daniel (a cura di), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs I, vol. I, art. 1 - 158 SchKG, 2a ed. Basilea 2010 (cfr. BSK SchKG - Bearbeiter/-in, Art. xx SchKG N. xx).

Staehelin Daniel, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995, p. 259 ss.

Stoffel Walter A., Ausschliessliche Gerichtsstände des Lugano-Übereinkommens und SchKG-Verfahren, insbesondere Rechtsöffnung, Widerspruchsklage und Arrest, in: Schwander Ivo/Stoffel Walter A. (eds.), Beiträge zum schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, Festschrift für Oscar Vogel, Fribourg 1991, p. 357 ss.

Walder Hans Ulrich, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen, in: Schwander Ivo (ed.), Das Lugano-Übereinkommen, Europäisches Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, St. Gallen 1990, p. 135 ss.

Walter Gerhard/Domej Tanja, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5^a ed. Berna/Stoccarda/Vienna 2012.

Wieczorek Bernhard/Rolf A. Schütze (eds.), Zivilprozessordnung und Nebengesetze, vol. 13/2, Regolamento Bruxelles Ia, 4a ed. 2019 Berlino (cit. Wieczorek/Schütze - Bearbeiter, Art. xx Regolamento Bruxelles Ia N. xx).